REGOLAMENTO (CEE) N. 3055/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli 1—24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità partendo dall'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti provenienti da paesi in via di sviluppo ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [2], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, questo regime comporterebbe, nei nuovi Stati membri, l'applicazione nel 1975 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base alle disposizioni dell'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi si applichino dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento, nei nuovi Stati membri, di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'allegato A del presente regolamento ; che al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'allegato A di cui sopra in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate, sono ad essi superiori ;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato C, applicando i dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi, durante il 1975 ; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1) ;

considerando che occorre prevedere misure che consentano di evitare ogni perturbazione grave in un settore dell'attività economica della Comunità, abilitando a tal fine la Commissione a ripristinare parzialmente o integralmente la percezione dei dazi doganali per evitare una tale perturbazione ;

considerando che la Commissione deve poter conoscere le importazioni realizzate nel quadro delle preferenze generalizzate ; che a tal fine gli Stati membri informano ogni trimestre la Commissione sulle importazioni effettivamente realizzate distinte per paese d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino 31 dicembre 1975, i prodotti che figurano all'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopra citati si applicano i dazi doganali stabiliti moltiplicando per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nell'allegato A e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale commune i dazi che riducono il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato C e la tariffa doganale comune del 40 %, per i prodotti menzionati nell'allegato B, e del 60 %, per gli altri prodotti dell'allegato A.

Si applicano tuttavia i dazi indicati nell'allegato A quando i dazi che risultano dal calcolo di cui sopra siano ad essi superiori.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato C.

Per l'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali da portare o minacciare di portare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la percezione dei dazi doganali può essere parzialmente o integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi nei confronti del paese o dei paesi o territori che si trovano all'origine del danno. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della percezione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione presa dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 4

Gli articoli 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 43 del trattato, né quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 5

In virtù del presente regolamento, gli Stati membri informano ogni trimestre la Commissione sulle importazioni effettuate, distinte per paese d'origine.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex A. di piccioni domestici	8 %
	ex B. di selvaggina con pelo congelate	esenzione
	C. altre:	
	ex I. Coscé di rane	esenzione
	II. non nominate	8 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	IV. Gamberetti:	
	a) Pandalidi (Pandalidae sp. p.)	8 %
	ex c) Gamberetti rosa del genere:	
	— Palaemonidae sp. p.	8 %
	— Penaeus indicus, monodeus, esculentus, merguiensis	8 %
04.06 (*)	Miele naturale	26 %
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
	B. altri	esenzione
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume o penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:	
	A. Piume da letto e calugine:	
	II. altre	esenzione
	B. altri	esenzione

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco originari della Romania.
NB: Per la spiegazione delle abbreviazioni vedasi pagina 130.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
05.13	Spugne naturali:	
	B. altre	esenzione
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	A. Pesci, crostacei e mollus chi:	
	I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi interi disseccati, disidratati o evaporati, esclusi i funghi di coltivazione	10 %
	— Ramolaccio (Chochlearia armoracia)	8 %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	B. altri:	
	ex I. Fagioli della specie Phaseolus mungo	
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex E. Polpe disidratate di noci di cocco	esenzione
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di Pécan	esenzione
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex A. Mirtilli e more	10%
	ex B. altre:	
	— Cotogne	12 %
	— Frutta del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles)	10 %
	— Frutta del n. 08.09, esclusi meloni e cocomeri	10 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad es. mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli	5 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.11 *(seguito)*	ex E. altre:	
	— Cotogne	6 %
	— Frutta del n. 08.01 esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles), more	5 %
	— Frutta del n. 08.09, esclusi meloni e cocomeri	5 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. Albicocche	6 %
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre:	
	— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.02	Tè:	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:	
	A. macinati	9 %
	B. altri	6 %
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
	A. non tritati né macinati:	
	II. altri:	
	a) Noci moscate	8 %
	B. tritati o macinati:	
	I. Noci moscate	10 %
	II. Macis	5 %
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	A. non tritati né macinati:	
	II. di badiana	14 %
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:	
	b) altri:	
	2. non nominati	esenzione
	B. tritati o macinati:	
	I. di badiana	16 %
	III. altri	6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo:	
	I. non tritati né macinati	12 %
	II. tritati o macinati:	
	b) altri	14 %
11.03	Farine di legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:	
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	6 %
	B. altre	6 %
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8:	
	A. di banane	8,5 %
	B. altre:	
	— Castagne e marroni	8,5 %
	— non nominati	6,5 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutta delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
	B. Semi di carrube:	
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	esenzione
	C. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
	A. Resine di conifere	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali, sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	A. Succhi ed estratti vegetali:	
	III. di quassia amara	esenzione
	IV. di liquirizia	esenzione
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	esenzione
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
	VIII. altri:	
	a) medicinali	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
11.03 *(seguito)*	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	I. Agar-agar	esenzione
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	esenzione
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):	
	A. Vimini:	
	II. altri	esenzione
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:	
	A. Stearina solare e oleostearina:	
	II. altre	4 %
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione
	C. altri	6 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
	A. Grasso di lana greggio	esenzione
	B. altri	esenzione
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino:	
	II. altro	6 %
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:	
	a) greggi:	
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di palmisti, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
15.09	Degras	2 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. Acido stearico	3 %
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	12 %
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	esenzione
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	B. altre	esenzione
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:	
	B. altre	esenzione
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	B. altri:	
	I. Morchie o fecce di olio: paste di saponificazione (« soap stocks »)	esenzione
	II. non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altri:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	10 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	18 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	18 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:	
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	1%
	C. di 1 kg o meno	10%
16.04	Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	13%
	II. altri	18%
	B. Salmonidi	7%
	ex F. Boniti e sgombri	21%
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta di pangrattato (panati), congelati	12%
	II. non nominati	12%
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati:	
	A. Granchi	8%
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp.p. » e delle lumache	7%
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosi in misura superiore al 10% in peso, senza aggiunta di altre materie ...	10,5%
	B. Gomme da masticare del genere « chewing gum »	3% + em con riscoss. mass. del 23%
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	5% + em con riscoss. mass. del 27% + daz
	D. altri	9% + em con riscoss. mass. del 27% + daz
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	6% + em
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di medicina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso	4% + em
ex 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	7% + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili	3% + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	2 % + em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:	
	A. Pane croccante detto « Knäckebrot »	3,5 % + em con riscoss. mass. del 24 % + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	2 % + em con riscoss. mass. del 20 % + daf
	C. Pane di glutine per diabetici	5,5 % + em
	D. altri	5,5 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette « pan pepato »	5,5 % + em
20.01 (*)	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex B. altri, esclusi cetrioli, cetriolini, « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci	18 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	E. Crauti	16 %
	ex F. Capperi	12 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	13 % + (P)
	ex B. altre:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	13 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12,5 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12,5 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate; ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. Marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance.....	19 %
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :	
	ex b) altre:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi..	18 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 % :	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, (comprese le arachidi) tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg:	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	12 %
	— altre	10 %
	II. di 1 kg o meno:	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	14 %
	— altre	12 %
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	16 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	16 % + (P)
	bb) altri	16 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	16 % + (P)
	bb) altri	16 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(seguito)*	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	2. altre	25 %
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	12 % + (P)
	3. Mandarini, compres i itangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P)
	4. Uve	18 % + (P)
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	11 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	11 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	12 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	20 % + (P)
	4. Uve	19 % + (P)
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(seguito)*	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex dd) altre frutta:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12 %
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12 %
20.07 (*)	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli	10,5 %
	ex 3. di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	14 %
	bb) altri	15 %
	ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche:	
	aa) con zuccheri addizionati	17 %
	bb) altri	18 %
	7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (*) *(seguito)*	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi o di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta o ortaggi, escluse pesche e albicocche:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % ...	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati	18 %
	8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	3 % + em
	B. Estratti:	
	II. altri	7 % + em
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:	
	ex A. Essenze di caffè	9 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	esenzione

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:	
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di 1 kg o meno	esenzione
	II. di più di 1 kg	esenzione
	B. Senapa preparata	10 %
21.04	Salse; condimenti composti:	
	ex B. altri, escluse le salse a base d'olio vegetale	9 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	12 %
	B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	19 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8,5 %
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	6 % + em
	b) altri	6 % + em
	III. altri	11,5 %
	B. Lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	7 %
	II. altri	4 %
	C. Lieviti artificiali preparati	5 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in seme o in spighe, precotti o altrimenti preparati	5 % + em
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
	— Cuori di palma	10 %
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:	
	A. Acque minerali naturali o artificiali, acque gassose	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:	
	A. Non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	7 %
22.03	Birra	16 %
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:	
	B. di legumi	4 %
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	B. non nominati	esenzione
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	esenzione
	C. non nominati	7 %
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o succhi di tabacco:	
	B. Sigari e sigaretti	50 %
	C. Tabacco da fumo	115 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	50 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	19 %

Abbreviazioni

(P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelevamenti;

em: significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

daf: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti;

daz: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali il divario tra i dazi più bassi applicati il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo, dalla Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito e i dazi della tariffa doganale comune debbono essere ridotti del 40 % a norma dell'articolo 1 del presente regolamento (a)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	ex B. altri:
	— Funghi disseccati, disidratati o evaporati, esclusi i funghi di coltivazione
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	D. Pistacchi
	E. Noci di Pécan
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola
	ex G. altre, escluse le nocciole
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:
	ex A. Mirtilli e more
	ex B. altre:
	— Cotogne
	— Frutta del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles)
	— Frutta del n. 08.09, esclusi meloni e cocomeri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad es. mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:
	C. Papaie
	D. Mirtilli
	ex E. altre:
	— Cotogne
	— Frutta del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles), more
	— Frutta del n. 08.09, esclusi meloni e cocomeri
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):
	A. Albicocche
	E. Papaie
	ex G. altre:
	— Tamarindi (baccelli e polpa)

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco originari della Romania.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
16.02 (a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. altre: III. non nominate: b) altre: ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina: — preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina 2. non nominati: aa) di ovini bb) altre
20.01 (*)	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: ex B. altri, esclusi cetrioli, cetriolini, « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: E. Crauti ex F. Capperi
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri: ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex B. altre: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex II. non nominate: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate; ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri: B. Marmellate di agrumi: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance ex III. altre, escluse le marmellate di arance

(a) Questa voce è eliminata dal presente allegato a decorrere dal 1° aprile 1975.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.05 *(seguito)*	C. altre: I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %: ex b) altre: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex III. non nominate: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio, (comprese le arachidi) tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto: I. di più di 1 kg: — mandorle, noci comuni e nocciole — altre II. di 1 kg o meno: — mandorle, noci comuni e nocciole — altre B. altre: I. con aggiunta di alcole: a) Zenzero b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 % bb) altri 2 di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 % bb) altri c) Uve: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % 2. altre d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % bb) altre 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % bb) altre e) altre frutta: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie ex 2. altre, escluse le ciliegie

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(seguito)*	f) Miscugli di frutta: 1. aventi tenore in peso, di zuccheri superiore al 9 % 2. altri II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zucchero in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi — Tamarindi (baccelli, polpe) b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: ex dd) altre frutta: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi 2. di meno di 4,5 kg: ex bb) altre frutta e miscugli di frutta: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi
20.07 (*)	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex 2. altri: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: II. altri: a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 *(seguito)*	ex 3. di altri agrumi: aa) con zuccheri addizionati bb) altri ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche: aa) con zuccheri addizionati bb) altri 7. Miscugli: ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche: 11. con zuccheri addizionati 22. non nominati b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi o di pomeli: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % bb) altri 4. di altri agrumi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % cc) senza zuccheri addizionati 7. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % ex cc) senza zuccheri addizionati 8. Miscugli: ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % 33. senza zuccheri addizionati

ALLEGATO C

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Romania
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Comore (arcipelago delle)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Heard e MacDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mozambico
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea papuasiana
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole São-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isole Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.